ASPETTATIVE, PERMESSI E INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Art. 11

Indennità di presenza dei consiglieri provinciali

Ai consiglieri provinciali e' corrisposta una indennita' per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non piu' di una seduta al giorno, nella seguente misura:

1) province fino a 250 mila abitanti, lire 25.000;

2) province da 250.001 a 500 mila abitanti, lire 30.000;

3) province da 500.001 a 1.000.000 di abitanti, lire 50.000;

4) province con oltre 1.000.000 di abitanti, lire 70.000. La stessa indennita' e' corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate. I consigli provinciali possono concedere una indennita' di presenza anche per le sedute delle commissioni provinciali previste per legge, in misura non superiore a quella disposta per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni. Le indennita' di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

Versione in vigore dal 25 gennaio 1986, non più in vigore dal 13 ottobre 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali
Estremi	Legge 27 dicembre 1985, n. 816
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aspettative-permessi-e-indennita-degli-amministratori-locali/art-11-indennita-di-presenza-dei-consiglieri-provinciali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it